



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
16^ Seduta
Lunedì 19 aprile 2021

Deliberazione n. 111 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 19, assenti 11

...omissis...

Indi il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i ventotto articoli per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 111 del 19 aprile 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE DELLA
REGIONE CALABRIA E DETERMINAZIONE DEL CANONE IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2021.

Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), c.d. "Decreto Bersani", che all'articolo 12 regola le concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, è stato modificato con decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Le innovazioni introdotte riguardano il suddetto articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999 e confermano che le procedure di assegnazione delle concessioni alla loro scadenza sono effettuate dalla Regione, ma aggiungono importanti novità rispetto alla formulazione dell'art. 12 pre-vigente, in particolare:

- si attribuisce alle Regioni, invece che allo Stato, la retrocessione gratuita della proprietà dei c.d. "beni bagnati", al termine della concessione;
- si attribuisce alle Regioni la facoltà di disciplinare con propria legge regionale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni alla loro scadenza. A tal fine nella disposizione nazionale sono elencati, all'articolo 1-ter, i principali criteri di indirizzo per l'attività legislativa regionale. La norma statale è dunque direttamente applicabile dalle Regioni cui spetta il compito di legiferare secondo le indicazioni della legge statale;
- si individuano i tempi entro cui le Regioni devono emanare le leggi regionali attuative (non oltre il 31 marzo 2020, prorogato, con decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 – Cura Italia – convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al 31 ottobre 2020) e il termine entro il quale devono avviare le procedure di assegnazione (due anni dall'entrata in vigore delle leggi regionali) esplicitando i termini dell'attività sostitutiva in capo allo Stato in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle Regioni, anche in considerazione della procedura di infrazione europea in essere in materia di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (proc. infr. n.2011/2026);
- si stabiliscono criteri innovativi per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche da parte delle Regioni, introducendo un canone basato su due componenti:
 - una componente fissa, legata alla potenza nominale della concessione (la forza motrice elettrica conseguibile con le acque pubbliche) di importo minimo pari a 30 €/kW, da determinarsi a cura delle Regioni e da aggiornarsi secondo un criterio prestabilito;
 - una componente variabile (aliquota percentuale) rapportata ai ricavi della concessione (prodotto della produzione effettiva e del prezzo zonale di vendita dell'energia); su quest'ultima parte "variabile" è prevista l'espressione di un parere preventivo da parte di ARERA, come risulta dalla deliberazione n. 490/2019/11/EEL (Indicazioni preliminari



Consiglio regionale della Calabria

propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche), adottata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il 26 novembre 2019;

- si stabilisce la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di introdurre, in analogia a quanto già in essere per le Province Autonome di Trento e Bolzano dal 1972, l'obbligo per i concessionari di "fornire" annualmente e gratuitamente alle regioni una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.

La presente legge disciplina, in applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, le modalità e le procedure con cui la Regione Calabria intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella norma statale ai fini della assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

La norma proposta, in aderenza alle indicazioni contenute nel d.lgs. 79/1999, contiene in sintesi:

- la disciplina delle procedure con le quali la Regione effettua l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche scadute o di prossima scadenza, decadute, revocate o oggetto di rinuncia;
- la determinazione del canone che i titolari delle grandi derivazioni idroelettriche devono corrispondere alla Regione introducendo, in attuazione della legge statale, un canone articolato in una componente fissa legata all'uso dell'acqua e della forza motrice e una componente variabile determinata sulla base del ricavo derivante dalla produzione effettiva di energia elettrica e del relativo prezzo di vendita (stabilita tenuto conto delle indicazioni di ARERA).

Nello specifico la presente legge si compone di 29 articoli.

L'articolo 1 esplicita l'oggetto e la finalità della norma regionale in aderenza ai contenuti della legge statale di riferimento.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge regionale e le concessioni ad uso energetico a cui la stessa è riferita.

L'articolo 3 declina le modalità di acquisizione dei beni che passano gratuitamente in proprietà della Regione e il relativo regime (cd. beni asciutti ex articolo 25, comma 1, r.d. 1775/1933). E' specificato anche il destino dei beni diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, r.d. (cd. beni asciutti), in quanto funzionali all'esercizio della concessione idroelettrica (come disposto all'art. 2).

L'articolo 4 disciplina le modalità di ricognizione, inventariazione ed elencazione dei beni costituenti il compendio della concessione scaduta o in scadenza, da parte del concessionario uscente, e le relative procedure di controllo e verifica, anche in contraddittorio con il concessionario. Sono, inoltre, stabilite le sanzioni nel caso in cui l'uscente sia inadempiente riguardo all'attività di definizione e trasmissione del rapporto di fine concessione. E' previsto che ai fini della verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione trasmessa dal concessionario, il dipartimento regionale competente in



Consiglio regionale della Calabria

materia di grandi derivazioni idroelettriche, previo congruo preavviso, ha la facoltà di disporre sopralluoghi diretti su tutte le opere e i beni di cui all'articolo 3, comma 1, anche a mezzo di professionisti all'uopo incaricati nel rispetto delle previsioni normative in materia. La previsione comporta oneri a cui si farà fronte secondo quanto stabilito nel successivo articolo 27.

L'articolo 5 individua la competenza della Regione a provvedere all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, fatta salva l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

Gli articoli 6 e 7 fissano rispettivamente il termine di avvio del procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione e i termini di durata delle concessioni, prevedendo un incremento di validità in caso di progetti di particolare complessità.

L'articolo 8 stabilisce che la Giunta regionale può provvedere all'assegnazione delle concessioni scadute o di prossima scadenza mediante le tre modalità di affidamento delineate dalla norma statale:

- a) ad operatori economici, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25, individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili, di cui alla legge regionale 19 novembre 2000, n. 25;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del Codice dei contratti pubblici. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

In via ordinaria, l'assegnazione delle concessioni scadute avviene mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica; solo in motivati casi la Giunta regionale può prevedere di fare ricorso alla società mista o al partenariato. La norma contiene inoltre una disciplina per l'ipotesi di assegnazione delle concessioni mediante costituzione di società miste, con partecipazione, nel caso, della Regione.

L'articolo 9 esplicita alcuni criteri guida di carattere generale per l'assegnazione delle concessioni, al fine di circoscrivere la potestà normativa regionale di livello sub-legislativo. In particolare, si statuisce che, ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione delle concessioni, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione di alcuni elementi delle proposte progettuali presentate, come la qualità dell'offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui all'articolo 10, e l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone concessorio posto a



Consiglio regionale della Calabria

base di gara, sulla base degli elementi indicati nel regolamento di cui all'articolo 10 e nel bando.

L'articolo 10 descrive le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazioni ad uso idroelettrico, ad evidenza pubblica, prevedendo che ogni procedura non possa avere ad oggetto l'assegnazione di più di una concessione di grande derivazione. Lo stesso rimanda ad uno specifico regolamento regionale il dettaglio del procedimento di assegnazione competitiva nonché i contenuti del bando di gara, nel rispetto della stessa legge di cui è parte e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano le indicazioni a cui la Giunta regionale si deve attenere per stabilire i requisiti generali di ammissione dei partecipanti nonché quelli di natura organizzativa, finanziaria e tecnica.

In sintesi, si prevede che possano partecipare i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;
- b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestano che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

Inoltre, il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione al procedimento, qualora, alla scadenza o cessazione della concessione, risultino a suo carico inadempienze nell'esercizio della stessa, come l'essere stato destinatario di provvedimenti di revoca o decadenza dalla concessione, ovvero l'aver in corso, alla data di pubblicazione del bando, contenziosi con la Regione riferiti a concessioni di competenza regionale.

Ulteriori requisiti vengono demandati al regolamento di cui all'articolo 10, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 83 del d.lgs. 50/2016, gli stessi dovranno essere proporzionati all'oggetto ed alle caratteristiche della concessione, nonché allivello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale, volti ad assicurare un ottimale e sicuro utilizzo degli impianti produttivi.

L'articolo 13 declina gli obblighi e le limitazioni degli atti di concessione per i concessionari. In particolare:



Consiglio regionale della Calabria

- a) obblighi di cessione delle acque invasate, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni di crisi idrica o di rilevante interesse pubblico, da destinare all'uso potabile e agricolo;
- b) obblighi di cessione di acque, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi;
- c) limitazioni imposte dall'Autorità Idraulica a garanzia della pubblica e privata incolumità, connesse alla presenza di eventuali invasi;
- d) determinazioni dell'Osservatorio delle Risorse Idriche Distretto dell'Appennino Meridionale a seguito di crisi idrica;
- e) rispetto delle prescrizioni definite nel marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2020, n.25 inerenti il rapporto con la risorsa acqua, con la biodiversità e con le altre matrici ambientali.

L'articolo 14 stabilisce i contenuti minimi del bando per l'assegnazione delle concessioni.

L'articolo 15 determina i criteri da seguire nelle valutazioni per la scelta delle proposte progettuali presentate nell'ambito del procedimento di assegnazione da disciplinarsi con il suddetto regolamento regionale, tra i quali:

- a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 17;
- b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 18;
- c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
- d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;
- e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 19;
- f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica;
- g) cronoprogramma di realizzazione degli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione.

L'articolo 16 si occupa della valutazione delle proposte progettuali che viene demandata ad un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e tiene conto delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.

Gli articoli dal 17 al 20 contengono e descrivono i miglioramenti ambientali ed energetici, le misure di compensazione e di promozione della stabilità



Consiglio regionale della Calabria

occupazionale che la Giunta regionale può inserire, al fine di dare attuazione ai criteri ed alle indicazioni contenute nell'articolo 12, comma 1-ter del d.lgs. 79/1999, nei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni.

L'articolo 17 indica gli obiettivi minimi in tema di miglioramento energetico cui i concessionari, in relazione alla specificità del sito delle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore e in relazione ai seguenti aspetti:

- a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto;
- b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento;
- c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione.

L'articolo 18 delinea gli obblighi in tema di miglioramento e risanamento ambientale cui i concessionari, in relazione alle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore in relazione ai seguenti aspetti:

- mantenimento della continuità fluviale;
- modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle;
- mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;
- la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

E' stabilito che la Regione destina la somma pari al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni al finanziamento degli interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni. La previsione comporta oneri a cui si farà fronte secondo quanto stabilito nel successivo articolo 27.

L'articolo 19 si occupa degli obblighi in tema di compensazione ambientale e territoriale che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con:

- ripristino ambientale mediante interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato e tutela dei siti naturali;
- riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;
- risparmio e all'efficienza energetica;
- alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;
- alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche rinnovabili, approvati dalla Giunta regionale.

L'articolo 20 prevede che i bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, nel



Consiglio regionale della Calabria

rispetto dei principi dell'Unione Europea, prevedono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato. L'articolo 21 stabilisce che l'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico - privato avviene con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10. Subordinando comunque l'assegnazione:

- a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.

L'articolo 22 verte sull'assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico - privato, a cui si applicano gli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50 del 2016.

L'articolo 23 si occupa delle concessioni interregionali e stabilisce che le modalità di gestione della derivazione, i vincoli amministrativi e la ripartizione del canone di concessione, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalle rispettive Giunte regionali.

L'articolo 24 disciplina la fornitura gratuita dell'energia elettrica da parte dei concessionari che sono tenuti a fornire alla Regione annualmente e gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, per almeno il cinquanta per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. La Giunta regionale definisce per ogni anno la percentuale di energia da rilasciare gratuitamente o la sua monetizzazione.

L'articolo 25 contiene la nuova disciplina del canone di concessione che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, della legge statale, sarà applicabile, anche per i rapporti in essere, dall'annualità 2021.

Dal 2021 il canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche in vigore in Calabria sarà costituito da un canone con doppia componente.

Una componente fissa che viene stabilita in 42,00 euro per kW di potenza nominale media annua (il canone 2020 è pari a 14,63 euro per kW) la cui variazione nel tempo, in applicazione della norma statale, è correlata alla variazione di almeno il 5% dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Una componente variabile costituita da una percentuale minima del 2,5% del ricavo ottenuto dalla grande derivazione idroelettrica in relazione alla produzione elettrica conseguita, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed al relativo prezzo di zonale orario di vendita dell'energia.



Consiglio regionale della Calabria

La disciplina proposta è in linea con i contenuti della deliberazione n. 490 del 26 novembre 2019 dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti (ARERA). Su tale disciplina del canone è stato acquisito uno specifico parere di ARERA che è stato rilasciato con deliberazione 3 novembre 2020 444/2020/1/EEL. La delibera di ARERA nel formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/1999, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Calabria con propria lettera del 19 ottobre 2020, ha rappresentato l'esigenza di apportare al testo acquisito le integrazioni e le precisazioni riportate in motivazione che sono state recepite nel testo della presente legge.

E' previsto che le variazioni del canone fissate dall'articolo siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'articolo 26 stabilisce che la somma pari al 30% delle entrate annuali, derivante dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi risorse vincolate nel bilancio regionale. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionale, prevedendo che la ripartizione delle risorse a tali Enti venga predisposta annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di Tutela dell'Ambiente. Tale destinazione delle risorse è necessaria per creare meccanismi di progettazione territoriale per lo sviluppo del turismo naturalistico e archeologico Regione. L'articolo in esame comporta oneri finanziari a cui si farà fronte secondo quanto stabilito nel successivo articolo 27.

Gli articoli dal 27 al 29 contengono la disciplina di aspetti transitori e finali della presente legge in relazione alla norma finanziaria, alla clausola valutativa nonché all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 27 descrive gli impatti finanziari della norma nei confronti del bilancio triennale di previsione della Regione Calabria. Attribuisce i titoli di entrata delle maggiori entrate e, inoltre, determina gli oneri di finanziamento per le attività di supporto previste dall'articolo 4 della presente legge, per gli interventi per il finanziamento delle misure di miglioramento e risanamento ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione di cui all'articolo 18, nonché per la gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionale ex art. 26.

L'articolo 28 prevede che la Giunta regionale invia al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione.

L'articolo 29, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La Regione Calabria annovera tra le proprie risorse naturali un vasto reticolo idrografico, costituito da fiumi e fiumare di grande rilevanza. Sul territorio regionale insistono, allo stato, n. 16 centrali idroelettriche costituite da grandi derivazioni che sfruttano per fini idroelettrici i maggiori corsi d'acqua, rappresentando un grande volano per la diversificazione delle fonti energetiche di approvvigionamento con l'obiettivo di incrementare la produzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, in linea con il Green New Deal dell'Unione Europea. La presente legge norma le concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Calabria, introducendo alcune innovazioni, derivanti dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79. Queste determinano che le procedure di assegnazione delle concessioni alla loro scadenza sono effettuate dalla Regione, ma con importanti novità rispetto al quadro normativa preesistente.

Si stabiliscono: la retrocessione gratuita della proprietà dei c.d. "beni bagnati", al termine della concessione; l'adozione di criteri innovativi per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche da parte delle Regioni, introducendo un canone basato su doppia componente, una parte fissa, legata alla potenza nominale della concessione, e una variabile, rapportata ai ricavi della concessione. Si fissa l'obbligo per i concessionari di "fornire" annualmente e gratuitamente alle regioni una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.

La presente legge è in linea con la programmazione regionale e con gli obiettivi strategici di cui al Piano della Performance 2020 - 2022, modificata in ultimo con la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 9 dicembre 2020. Essa si inserisce nell'area del dipartimento "Tutela dell'Ambiente" della riqualificazione infrastrutturale del territorio con l'obiettivo strategico 5.1 "Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile" e con il 5.2 "Efficientamento attività di autorizzazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile".

La presente legge è rivolta, inoltre, a stabilire, alla scadenza delle concessioni in essere, un nuovo regime di rilascio delle concessioni per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico che potranno essere assegnate a:

- a) operatori economici, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge regionale 19 novembre 2000, n. 25;
- b) società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) partenariati, ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La stessa prevede che una parte dei canoni introitati dalla Regione per l'utilizzo delle risorse del demanio idrico, vengano utilizzati per:

- interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni (10% sul totale canoni);



Consiglio regionale della Calabria

- la gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali (30% sul totale canoni).

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono quantificati sulla base dei dati inseriti nella tabella, di seguito indicata, da cui è possibile desumere le entrate complessive derivanti dai canoni per le Grandi derivazioni ad uso idroelettrico, così come determinati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. La determinazione degli oneri viene calcolata così come indicato nella seguente scheda di sintesi per gli articoli 4, 18 e 26.

ASPETTI FINANZIARI

Analisi quantitativa

SCHEMA DI SINTESI

Articolo	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale in quanto vengono enunciati l'oggetto e la finalità della legge, specificati e dettagliate nel corpo dei successivi articoli
Art. 2 (Ambito di applicazione)	Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale in quanto viene unicamente definito l'ambito di applicazione
Art. 3 (Acquisizione delle opere) commi 1 e 2	Le disposizioni contenute nei presenti commi sono di carattere ordinatorio e non hanno riflessi di carattere finanziario, ove si consideri che anche l'eventuale passaggio delle opere, per effetto dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, avvenga senza compenso.
Art. 3 (Acquisizione delle opere) comma 3	Gli adempimenti tecnico - amministrativi inseriti nel comma verranno effettuati attraverso i funzionari interni alla Regione. Non sono previsti oneri ulteriori per il triennio 2021-2023 poiché non risultano concessioni in scadenza.
Art. 3 (Acquisizione delle opere) comma 4	Gli eventuali oneri per indennizzi diretti a remunerare investimenti sui beni consegnati non sono previsti per il triennio 2021-2023 poiché non risultano concessioni in scadenza.
Art. 4 (Procedura di consegna delle opere e dei beni) commi da 1 a 4	I commi descrivono il contenuto della relazione tecnico descrittiva, le modalità e i termini entro i quali la stessa deve essere trasmessa all'Autorità concedente anche in caso di inadempimento, i cui costi sono posti a carico del concessionario uscente.



Consiglio regionale della Calabria

	Non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 4 (Procedura di consegna delle opere e dei beni) comma 5	<p>Il comma prevede che la Regione ha facoltà di disporre sopralluoghi diretti sulle opere e sui beni da consegnare ad opera del concessionario uscente. Lo stesso prevede che il dipartimento regionale competente possa ricorrere a professionisti esterni nel rispetto delle previsioni normative in materia, al fine di fornire supporto tecnico e giuridico all'Amministrazione regionale.</p> <p>Si prevede di attribuire gli incarichi a n.4 professionisti a cui verranno affidati i sopralluoghi su n.4 grandi derivazioni ciascuno, con almeno un sopralluogo mensile, per un totale complessivo minimo annuo di n. 40 interventi in sito.</p> <p>Numero massimo di consulenti professionisti: 4, con compenso massimo mensile unitario di € 1.875,00 al lordo di oneri, IVA, contributi di legge e ritenuta d'acconto.</p> <p>Pertanto, la norma comporta oneri a carico del bilancio regionale quantificati nel triennio 2021-2023 nel limite massimo di euro 90.000,00 per ciascun esercizio finanziario, che verranno allocati alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.</p> <p>L'ammontare è determinato, anche per gli anni successivi, sulla base delle somme effettivamente riscosse.</p>
Art. 4 (Procedura di consegna delle opere e dei beni) commi da 6 a 12	I commi sono riferiti a termini e fattispecie connessi ai procedimenti di riconsegna dei beni e agli obblighi a cui il concessionario deve adempiere. Non comportano oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
Art. 4 (Procedura di consegna delle opere e dei beni) commi da 13 a 15	<p>I commi stabiliscono rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• che il bando di gara deve prevedere l'indicazione del prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni e delle opere di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933;• che gli stessi possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione ad un prezzo da quantificarsi al netto degli ammortamenti, e di ogni altro indennizzo;• che nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni e delle opere, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente.



Consiglio regionale della Calabria

	<p>Gli eventuali oneri per indennizzi diretti a remunerare l'acquisizione dei beni consegnati di cui al comma 14 non sono previsti per il triennio 2021-2023 poiché non risultano concessioni in scadenza.</p>
<p>Art. 4 (Procedura di consegna delle opere e dei beni) comma 16</p>	<p>Il comma prevede che nei quattro anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere varianti o subentri. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
<p>Art. 5 (Uso della risorsa idrica)</p>	<p>L'articolo ha carattere ordinatorio, individua la competenza della Regione a provvedere all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, salvo diversi usi delle acque per interesse pubblico. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
<p>Art. 6 (Avvio procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione)</p>	<p>L'articolo stabilisce i termini di avvio del procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
<p>Art. 7 (Termini di durata della concessione)</p>	<p>L'articolo fissa i termini di durata delle concessioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
<p>Art. 8 (Assegnazione delle concessioni)</p>	<p>L'articolo stabilisce i soggetti a cui la Giunta regionale può assegnare le concessioni scadute o di prossima scadenza mediante quanto delineato dalla norma statale. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
<p>Art. 9 (Criteri di assegnazione delle concessioni)</p>	<p>L'articolo esplicita alcuni criteri guida di carattere generale per l'assegnazione delle concessioni, al fine di circoscrivere la potestà normativa regionale di livello sub-legislativo. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
<p>Art. 10 (Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione)</p>	<p>L'articolo descrive le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazioni ad uso idroelettrico. Nel triennio 2021-2023 non sono previste scadenze di concessioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
<p>Art. 11 (Requisiti di ammissione)</p>	<p>L'articolo fissa i requisiti generali di partecipazione alle gare per l'assegnazione delle concessioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale</p>
<p>Art. 12 (Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)</p>	<p>L'articolo stabilisce i requisiti minimi, di natura organizzativa, finanziaria e tecnica, che gli operatori</p>



Consiglio regionale della Calabria

	<p>partecipanti alle procedure di assegnazione delle concessioni devono possedere. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
Art. 13 (Obblighi e limitazioni degli atti di concessione)	<p>L'articolo declina gli obblighi e le limitazioni degli atti di concessione per i concessionari. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
Art. 14 (Contenuti del bando)	<p>L'articolo stabilisce i contenuti minimi del "bando" per l'assegnazione delle concessioni: la durata della medesima, i requisiti di ammissione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
Art. 15 (Criteri di valutazione delle offerte)	<p>L'articolo determina i criteri minimi da seguire nelle valutazioni per la scelta delle proposte progettuali presentate nell'ambito del procedimento di assegnazione delle concessioni, da disciplinarsi con successivo regolamento regionale. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
Art. 16 (Valutazione delle proposte progettuali)	<p>L'articolo si occupa della valutazione delle proposte progettuali che viene demandata ad un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
Art. 17 (Miglioramenti energetici)	<p>L'articolo indica gli obiettivi minimi in tema di miglioramento energetico cui i concessionari, in relazione alla specificità del sito delle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore e in relazione ad aspetti tecnici. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
Art. 18 (Miglioramento e risanamento ambientale) comma 1	<p>Il comma delinea gli obblighi in tema di miglioramento e risanamento ambientale cui i concessionari, in relazione alle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore e ad aspetti di natura tecnica. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
Art. 18 (Miglioramento e risanamento ambientale) commi da 2 a 4	<p>I commi stabiliscono che la Regione destina la somma pari al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, al finanziamento degli interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni a favore dei comuni nel cui territorio ricadono i bacini idrografici</p>



Consiglio regionale della Calabria

	<p>interessati da grandi derivazioni sulla base sulla base di un programma di interventi annuale.</p> <p>Tenuto conto che gli interventi riguardano i corpi idrici delle sedici grandi derivazioni ad uso idroelettrico, da eseguirsi a cura dei Comuni entro cui ricadono i bacini interessati, è prevista una spesa media annua di circa € 53.932,49/corpo idrico, poiché trattasi di piccoli interventi.</p> <p>Essi riguarderanno, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il mantenimento della continuità fluviale: quali ad esempio la costruzione di rampe di risalite delle specie ittiche;- la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica (palificate vive, graticciate, gabbionate verdi, ecc) per la sistemazione idrogeologica;- la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento: favorendo la realizzazione di briglie aperte o a pettine <p>Pertanto, da tale disposizione discendono oneri a carico del bilancio regionale, nel limite massimo del 10% delle entrate previste, e sono quantificati nel limite massimo di euro 862.919,78, allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023. L'ammontare è determinato, anche per gli anni successivi, sulla base delle somme effettivamente riscosse.</p>
Art. 19 (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)	<p>L'articolo fissa gli obblighi in tema di compensazione ambientale e territoriale, da stabilire con il bando di gara, che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'invaso o corso d'acqua dato in concessione. Non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.</p>
Art. 20 (Clausole sociali)	<p>L'articolo prevede che i bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico contengono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale</p>
Art. 21 (Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato)	<p>L'articolo stabilisce che l'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato avviene con le modalità e i termini stabiliti con successivo regolamento, subordinando</p>



Consiglio regionale della Calabria

	comunque l'assegnazione ad alcune condizioni. Non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale in quanto di natura ordinamentale.
Art. 22 (Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato)	L'articolo verte sull'assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico - privato, a cui si applicano gli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
Art. 23 (Concessioni interregionali)	L'articolo si occupa delle concessioni interregionali e stabilisce che le modalità di gestione della derivazione, i vincoli amministrativi e la ripartizione del canone di concessione, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
Art. 24 (Fornitura gratuita dell'energia elettrica)	L'articolo disciplina la fornitura gratuita dell'energia elettrica da parte dei concessionari destinandola a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
Art. 25 (Canone di concessione)	<p>L'articolo 25 contiene la nuova disciplina del canone di concessione che, in attuazione dell'art. 12, comma 1-quinquies, della legge statale, sarà applicabile, anche per i rapporti in essere, dall'annualità 2021. Dal 2021 il canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche in vigore in Calabria sarà costituito da un canone con doppia componente.</p> <p>Una componente fissa che viene stabilita in 42,00 euro per kW di potenza nominale media annua (il canone 2020 è pari a 14,63 euro per kW). Una componente variabile costituita da una percentuale minima del 2,5% del ricavo ottenuto dalla grande derivazione idroelettrica in relazione alla produzione elettrica conseguita, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed al relativo prezzo di zonale orario di vendita dell'energia. Le entrate complessivamente previste per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, sono pari ad euro 8.629.197,78, per come dimostrato nella tabella A di seguito riportata. Tuttavia, nel bilancio di previsione 2021-2023 al capitolo E1103000101 recante "Proventi ricavati dall'utilizzazione del Demanio idrico" Titolo 3,</p>



Consiglio regionale della Calabria

	<p>Tipologia 100, sono state prudenzialmente iscritte entrate per euro 2.500.000,00. Pertanto le maggiori entrate derivanti dalla presente norma sono quantificate in euro € 6.129.197,78.</p>
<p>Art. 26 (Finanziamento Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali)</p>	<p>L'articolo stabilisce che la somma pari al 30% delle entrate annuali, derivante dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al Demanio Idrico, vengono destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. Tale destinazione delle risorse è necessaria per creare meccanismi di progettazione territoriale per lo sviluppo del turismo naturalistico e archeologico della Regione Calabria. Le somme da destinare alle attività sono, pertanto, determinate nel limite massimo di euro 2.588.759,33, da allocare alla missione 09, programma 05 (U09.05) del bilancio di previsione 2021-2023. Alle spese si farà fronte con le somme che saranno rimosse sul capitolo E1103000101 recante "Proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico", Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale 2021-2023.</p> <p>L'ammontare è determinato, anche per gli anni successivi, sulla base delle somme effettivamente rimosse.</p> <p>In fase di prima applicazione, le maggiori entrate rispetto alle spese di carattere vincolato verranno accantonate.</p> <p>Per gli esercizi successivi la destinazione delle maggiori somme verrà effettuata con la legge di bilancio e sulla base effettive delle riscossioni registrate anno per anno.</p>
<p>Art. 27 (Norma finanziaria)</p>	<p>L'articolo descrive gli impatti finanziari della norma nei confronti del bilancio triennale di previsione della Regione Calabria. Attribuisce i titoli di entrata delle maggiori entrate e, inoltre, determina gli oneri di finanziamento per le attività di supporto previste dall'articolo 4 , per gli interventi per il finanziamento delle misure di miglioramento e risanamento ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, nonché per il finanziamento di cui all'articolo 26.</p>
<p>Art. 28 (Clausola valutativa)</p>	<p>L'articolo prevede che la Giunta regionale invia al Consiglio Regionale, con cadenza biennale, una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e</p>



Consiglio regionale della Calabria

	sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
Art. 29 (Entrata in vigore)	L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge.

TABELLA A – QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ART. 24

N.	Concessionario	Corso d'acqua	Denominazione	Atto	Scadenza	Potenza	Canone
1	A2A	Preso da fiume Allì in Comune di Taverna, dal Fiume Simeri Comuni Taverna e Albi, Fosso del Ferro e Fosso Ortica Comune di Albi	Simeri 1° salto	Decr. 4084/2013	01/04/2029	6.466,00	271.572,00
2	A2A	Preso Fiume Simeri dallo scarico della centrale 1° Salto Comuni di Albi e Magisano. Restituzione Fiume Simeri Comune di Magisano	Simeri 2° salto	Decr. 4084/2013	01/04/2029	8.150,00	342.300,00
3	A2A	Neto	Orichella	Decr. 4085/2013	01/04/2029	30.561,86	1.283.598,12
4	A2A	Neto	Timpagrande	Decr. 4085/2013	01/04/2029	57.661,88	2.421.798,96
5	A2A	Neto	Calusia	Decr. 4085/2013	01/04/2029	12.476,59	524.016,78
6	A2A	Torrente Vasi	Celeste	Decr. 4091/2013	01/04/2029	2.918,00	122.556,00
7	A2A	Preso Fiume Ancinale, Torrente Bruca, Torrente Usito, Torrente Fiumarella, Torrente Pistarina, Torrente Ancinalesca e Torrente Alaco,	Satriano 1° salto	Decr. 3371/2013	01/04/2029	6.012,00	252.504,00
8	A2A	Preso da Scarico di Centrale 1° salto e deflussi dei bacini residui del Fiume Ancinale e dai Torrenti Ancinalesca, Pistarina, Beltrame e Fosso Turriti. Restituzione Fiume Ancinale	Satriano 2° salto	Decr. 3371/2013	01/04/2029	13.494,00	566.748,00
9	Enel Produzione Spa	Neto	Vaccarizzo	Decreto interministeriale n. 3919 del 13/03/1963	01/04/2029	2.539,70	106.667,40
10	Enel Produzione Spa	Mucone	Mucone 1° salto Deriv.Cecita	Decreto M.LL.PP. n.2250 del 18/09/1969	01/04/2029	19.666,00	825.972,00
11	Enel Produzione Spa	Mucone	Mucone 2° salto Deriv.Cecita	Decreto M.LL.PP. n.2250 del 18/09/1969	01/04/2029	14.311,00	601.062,00



Consiglio regionale della Calabria

12	Enel Produzione Spa	Lao	Palazzo II	Decreto Interministeriale n.12171 del 24/11/1999	01/04/2029	10.228,00	429.576,00
13	Enel Green Power Italia s.r.l	Coscile	COSCILE 1	Decr. 10175/2020	01/04/2029	9.081,06	381.404,52
14	Consorzio di Bonifica Settentrionali CS	Esaro	4 centrali	Decr. 7360/2014	18/06/2044	1.498,00	62.916,00
15	Enel Produzione Spa	Neto	Mucone 1° salto Deriv.Netto	Decreto Interministeriale n.3919 del 12/03/1963	01/04/2029	7.019,00	294.798,00
16	Enel Produzione Spa	Neto	Mucone 2° salto Deriv.Netto	Decreto Interministeriale n.3919 del 12/03/1963	01/04/2029	3.374,00	141.708,00
						Totale	8.629.197,78
						Entrate già presenti in bilancio	2.500.00,00
						Totali maggiori entrate	6.129.197,78

ARTICOLAZIONE PER ANNO DEGLI ONERI

Articolo	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 1	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 2	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 3	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 4	Spesa corrente	Euro 90.000,00
Art. 5	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 6	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 7	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 8	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 9	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 10	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 11	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 12	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 13	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 14	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 15	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 16	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 17	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 18	Spesa corrente	Euro 862.919,78
Art. 19	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 20	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 21	Nessun onere	Euro 0,00
Art. 22	Nessun onere	Euro 0,00



Consiglio regionale della Calabria

Art. 23	Nessun onere	Euro	0,00
Art. 24	Nessun onere	Euro	0,00
Art. 25	Nessun onere	Euro	0,00
Art. 26	Spese conto capitale	Euro	2.588.759,33
Art. 27	Nessun onere	Euro	0,00
Art. 28	Nessun onere	Euro	0,00
Art. 29	Nessun onere	Euro	0,00
	TOTALE ONERI	Euro	3.541.679,11

RIEPILOGO SCHEDA FINANZIARIA

	SPESA Missione/ Programma	MAGGIORI ENTRATE TITOLO- TIPOLOGIA	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Note
A		E.03.100	€ 6.129.197,78	€ 6.129.197,78	€ 6.129.197,78	
B	U.09.06		€ 952.919,78	€ 952.919,78	€ 952.919,78	
C	U.09.05		€ 2.588.759,33	€ 2.588.759,33	€ 2.588.759,33	
D	U.20.03 (A-B-C)		€ 2.587.518,67	€ 2.587.518,67	€ 2.587.518,67	In fase di prima ap- plicazione
E	TOTALE (E=A-B-C-D)		€ 0	€ 0	€ 0	

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;

b) la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999.

2. La presente legge, nel perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico calabrese nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera n) dello Statuto della Regione, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici calabresi e degli ecosistemi connessi, l'uso plurimo sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt.

2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la facoltà o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche, congiuntamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

Art. 3 (Acquisizione delle opere)

1. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1979, alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere ricadenti sul



Consiglio regionale della Calabria

territorio regionale, definite all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) passano, senza compenso, dallo Stato alla Regione Calabria, in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio.

2. Tutte le opere specificate al comma 1, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio, sono acquisite al patrimonio della Regione Calabria e non possono essere sottratte alla loro destinazione senza la preventiva valutazione e accertamento, da parte della Giunta regionale, del sopraggiungere di un diverso interesse pubblico prevalente incompatibile con l'uso idroelettrico della risorsa idrica.

3. La Regione Calabria, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro diciotto mesi dall'acquisizione della medesima, provvede ad effettuare i necessari adempimenti tecnico-amministrativi per l'aggiornamento dei registri catastali e immobiliari ai fini dell'intestazione di tutti i beni acquisiti ai sensi del comma 1.

4. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, al momento della riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato.

Art. 4

(Procedura di consegna delle opere e dei beni)

1. Quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il concessionario trasmette alla Regione una relazione tecnico-descrittiva su supporto informatico, contenente:

a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;

c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli



Consiglio regionale della Calabria

invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; il tutto firmato da tecnici abilitati. Per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e manutenzione; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi dieci anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti. Per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente;

f) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

g) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le informazioni, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia giurata redatta da professionista abilitato.

2. La relazione tecnico-descrittiva è trasmessa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nel caso di concessioni scadute alla stessa data;

b) nel caso di concessioni la cui scadenza è prevista entro quattro anni dalla stessa data.

3. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, la relazione tecnico-descrittiva è trasmessa entro un anno dal verificarsi delle predette circostanze.

4. In caso di mancata trasmissione della relazione tecnico-descrittiva nel termine di cui al comma 1 assegnato al concessionario, nonché in caso di inadempimento all'eventuale richiesta di integrazioni di dati mancanti, la Regione può reperire direttamente le informazioni, anche con le modalità di cui al comma 5 ed i relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.

5. Ai fini della verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione di cui al comma 1, trasmessa dal



Consiglio regionale della Calabria

concessionario, il dipartimento regionale competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, previo congruo preavviso, può disporre sopralluoghi diretti su tutte le opere e i beni di cui all'articolo 3, comma 1, anche a mezzo di professionisti incaricati nel rispetto delle previsioni normative in materia. Il concessionario è tenuto ad assistere alle operazioni di verifica e a fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario per il corretto svolgimento delle stesse. Delle attività del sopralluogo si dà atto mediante la redazione di un verbale sottoscritto da ambo le parti.

6. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto dei termini previsti nel presente articolo, costituisce grave inadempienza del concessionario ed è motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

7. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 e fino alla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari ad un centesimo del canone annuo di concessione, per come determinato nella presente legge, per ogni giorno di ritardo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione.

9. Verificata la completezza ed esaustività della relazione di cui al comma 1, la Regione provvede ad acquisire le opere e i beni di cui all'articolo 3, comma 1, al proprio patrimonio, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3. Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto pubblico-amministrativo, rogato dagli uffici competenti.

10. In caso di presenza di opere, connesse all'esercizio della concessione in scadenza, sprovviste delle preventive autorizzazioni dell'organo concedente, la Regione ne dispone l'acquisizione al proprio patrimonio, qualora le stesse siano suscettibili di sanatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In caso contrario ne dispone la rimozione e il ripristino dei luoghi a carico del concessionario.

11. In caso di presenza di beni e attrezzature mobili, connesse all'esercizio della concessione in scadenza, sprovviste delle preventive autorizzazioni dell'organo concedente, la Regione ne dispone l'acquisizione al proprio patrimonio senza alcun compenso.

12. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonché la continuità della produzione elettrica, le opere di cui all'articolo 3, comma 1, ancorché acquisite al patrimonio della Regione, restano in possesso e in custodia del concessionario cessato fino al subentro del nuovo concessionario individuato alla conclusione del procedimento di gara per l'assegnazione della grande derivazione.



Consiglio regionale della Calabria

13. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni e delle opere di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 9, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

14. I beni di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933 possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione ad un prezzo da quantificarsi al netto degli ammortamenti, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito ricavabile.

15. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni e delle opere di cui al comma 13, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

16. Per le concessioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), nei quattro anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere varianti o subentri.

Art. 5

(Uso della risorsa idrica)

1. La Regione, prima di procedere all'indizione della procedura di gara per l'assegnazione della concessione, valuta l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l'attivazione dell'utenza ad uso potabile è necessario avvalersi dell'opera di presa o di derivazione preesistenti, il loro utilizzo è consentito a titolo gratuito, fatte salve le cautele indicate dall'autorità concedente al fine di garantirne il regolare esercizio.

2. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale ed è effettuata in funzione:

a) del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle acque, del Piano di gestione delle acque e in coerenza con la pianificazione dell'autorità del distretto idrografico competente per territorio;

b) del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale;

c) delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi;



Consiglio regionale della Calabria

d) delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile e agricolo.

3. La valutazione di cui al comma 1 tiene altresì conto delle conoscenze in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle ulteriori valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici complessivi, rispetto all'uso idroelettrico delle acque, di carattere ambientale e socio-economico.

Art. 6

(Avvio procedimento di assegnazione
della concessione di grande derivazione)

1. Il procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico è avviato entro un anno dalla trasmissione completa della relazione di cui all'articolo 4, comma 1 e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Termini di durata della concessione)

1. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico possono avere una durata compresa tra venti anni e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 17 e 18.

2. Il termine massimo di durata di cui al comma 1 può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

Art. 8

(Assegnazione delle concessioni)

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni, incluse le concessioni di nuova assegnazione, sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;



Consiglio regionale della Calabria

b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili, di cui alla l.r. 25/2020;

c) mediante forme di partenariato di cui agli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.

3. La Giunta regionale può costituire o partecipare a società di cui al comma 1, lettera b), alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 9

(Criteri di assegnazione delle concessioni)

1. Ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione delle concessioni, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi delle proposte progettuali presentate:

a) qualità dell'offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui all'articolo 10;

b) entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone concessorio posto a base di gara, valutata sulla base degli elementi indicati nel regolamento di cui all'articolo 10 e nel bando.

Art. 10

(Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

2. Le procedure di cui al comma 1 non possono avere ad oggetto l'assegnazione di più di una concessione di grande derivazione.

3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell'amministrazione competente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale



Consiglio regionale della Calabria

telematico della Regione Calabria. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio regolamento, le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, nonché i contenuti del bando di gara, nel rispetto della presente legge, del d.lgs. 50/2016 e dei principi fondamentali in materia di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 11

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016, per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione al procedimento, qualora, alla scadenza o cessazione della concessione, risultino a suo carico inadempienze nell'esercizio della stessa, come l'essere stato destinatario di provvedimenti di revoca o decadenza dalla concessione, ovvero l'aver in corso, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 10, contenziosi con la Regione riferiti a concessioni di competenza regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, avere capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all'oggetto della concessione, come definite dall'articolo 12.

Art. 12

(Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i



Consiglio regionale della Calabria

beni di cui all'articolo 25, comma 2, del r. d. 1775/1933, nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 83 del d.lgs. 50/2016, stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. I suddetti requisiti, proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità, sono volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.

Art. 13

(Obblighi e limitazioni degli atti di concessione)

1. Tutte le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, in essere e rilasciate ai sensi della presente legge, si intendono sottoposte alle seguenti limitazioni e obblighi da parte dei concessionari:

a) obblighi di cessione delle acque invasate, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni di crisi idrica o di rilevante interesse pubblico, da destinare all'uso potabile e agricolo in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente e dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica, ai sensi dell'articolo 168, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) obblighi di cessione di acque, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi;

c) sopraggiunte limitazioni imposte dall'Autorità idraulica a garanzia della pubblica e privata incolumità, connesse alla presenza di eventuali invasi;

d) determinazioni dell'Osservatorio delle risorse idriche Distretto dell'Appennino Meridionale a seguito di crisi idrica;

e) rispetto delle prescrizioni definite nel marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 3 della l.r. 25/2020, inerenti il rapporto con la risorsa acqua, con la biodiversità e con le altre matrici ambientali.

Art. 14

(Contenuti del bando)

1. Il bando per l'assegnazione della concessione previsto dall'articolo 10 stabilisce la durata della medesima, i requisiti di ammissione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In particolare:



Consiglio regionale della Calabria

- a) individua la concessione nuova o preesistente oggetto della procedura di assegnazione;
- b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando;
- c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
- d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
- e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
- f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali;
- g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici;
- h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;
- i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale;
- j) specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
- k) determina le voci rilevanti e i relativi valori del canone di concessione a base di gara dell'offerta economica;
- l) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;
- m) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
- n) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione.

Art. 15

(Criteri di valutazione delle offerte)

1. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, disciplina i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e sulla base dei seguenti criteri minimi:

- a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 17;
- b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 18;
- c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;



Consiglio regionale della Calabria

d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;

e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 19;

f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica;

g) cronoprogramma di realizzazione degli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone.

3. Nel bando vengono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

Art. 16

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e si sostituisce alle procedure di valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, all'autorizzazione paesaggistica, nonché ad ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. Alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, i ministri competenti indicati alla lettera m), comma 1 ter, del d.lgs. 79/1999.

2. Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.

Art. 17

(Miglioramenti energetici)

1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:



Consiglio regionale della Calabria

a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di ristrutturazione del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;

b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;

c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini di accumulo in quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.

Art. 18

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, quali deflusso minimo vitale, hydropeaking;

c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;

d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

2. La Regione destina la somma, pari al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, al finanziamento degli interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni.

3. Gli interventi ammessi a finanziamento, da eseguirsi a cura dei comuni nel cui territorio ricadono i bacini idrografici interessati da grandi derivazioni, sono coerenti con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico e sono finalizzati alla tutela del sistema fisico - ambientale e al ripristino idraulico-ambientale del corpo idrico interessato dalla derivazione nonché alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico che interessano le aree di pertinenza delle opere.



Consiglio regionale della Calabria

4. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa istruttoria del dipartimento competente in materia di derivazioni idroelettriche, sentita l'autorità di distretto competente, predispone annualmente un programma di intervento da destinare ai comuni di cui al comma 3.

Art. 19

(Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e garantiscono in ogni caso l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1, sono stabilite nel bando di assegnazione della specifica concessione in relazione alle caratteristiche dell'invaso o corso d'acqua dato in concessione, con particolare attenzione:

a) al ripristino ambientale, da attuare tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato e a tutela dell'ambiente e dei siti naturali, quali riqualificazione naturalistica dell'area, interventi di ingegneria naturalistica, creazione di nuove aree umide, rinaturalizzazione di aree spondali, creazione di anse;

b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio, da attuare mediante interventi quali la creazione di piste ciclabili, la creazione o il miglioramento di sentieri e aree ricreative pubbliche, le opere di prevenzione delle calamità naturali, e di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area di pertinenza;

c) al risparmio e all'efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), da attuare mediante interventi quali ampliamento della rete del teleriscaldamento e energia a prezzo ridotto;

d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata, da attuare mediante interventi quali progetti di rimboschimento, programmi di tutela, ripopolamento e monitoraggio di biotipi e di specie animali, creazione o ripristino di fasce tampone;

e) alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche rinnovabili, approvati dalla Giunta regionale.

3. Le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 2, costituiscono criteri di valutazione dei progetti presentati.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 20 (Clausole sociali)

1. I bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, prevedono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato.

Art. 21 (Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato)

1. L'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 bis, lettera b) del d.lgs. 79/1999, avviene con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10. Si applicano le disposizioni che precedono, in quanto compatibili.

2. L'affidamento della gestione alle società di cui al presente articolo è comunque subordinato:

a) all'acquisto da parte del socio privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale non inferiore al trenta per cento;

b) all'assunzione, da parte del soggetto vincitore della gara, dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.

3. L'affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016.

Art. 22 (Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato)

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato, si applicano, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 bis, lettera c) del d.lgs. 79/1999, gli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

Art. 23 (Concessioni interregionali)

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni, con particolare riferimento alle modalità di gestione della derivazione, ai vincoli amministrativi e alla ripartizione del canone di concessione, sono definite in



Consiglio regionale della Calabria

accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalle rispettive Giunte regionali.

2. In caso di grandi derivazioni ad uso idroelettrico che interessano il territorio di più regioni, le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

Art. 24

(Fornitura gratuita dell'energia elettrica)

1. I concessionari e gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio delle concessioni forniscono alla Regione, annualmente e gratuitamente, energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, per almeno il cinquanta per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, è definita per l'anno successivo la percentuale di energia di cui al comma 1 o la sua monetizzazione sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto, nonché i relativi assegnatari. In tal caso il concessionario versa la somma dovuta entro due mesi dalla richiesta.

Art. 25

(Canone di concessione)

1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria), è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni non inferiori al cinque per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione



Consiglio regionale della Calabria

dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, e il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. Il valore della percentuale sopra indicata costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento.

4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.

5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

7. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario installa e mantiene in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'ARERA. La Regione può svolgere periodici controlli sulle suddette apparecchiature di misura.

8. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente versa alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a trenta euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo è corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

9. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per la determinazione della monetizzazione di cui all'articolo 22, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei servizi energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

Art. 26

(Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali)

1. Il 30 per cento delle entrate annuali, derivante dalle entrate sulle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi risorse vincolate nel bilancio regionale. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.



Consiglio regionale della Calabria

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse.

Art. 27 (Norma finanziaria)

1. Le maggiori entrate, derivanti dal versamento dei canoni concessori di cui all'articolo 24 della presente legge, quantificate per ciascuna annualità 2021-2023 in 6.129.197,78 euro, al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, sono allocate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, quantificati nel limite massimo di 90.000,00 euro per ciascuna annualità del bilancio 2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 della presente legge, quantificati nel limite massimo di 862.919,78 euro per ciascuna annualità del bilancio 2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 della presente legge, quantificati nel limite massimo di 2.588.759,33 euro per ciascuna annualità del bilancio 2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 05 (U09.05) del bilancio di previsione 2021-2023.

5. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di entrata e spesa sulla base dell'andamento effettivo delle entrate.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 28 (Clausola valutativa)

1. Con cadenza biennale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione, previa relazione tecnica predisposta dal competente Dipartimento regionale.

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.